



COMUNICATO N. 5 del 16 gennaio 2020

Fisco – Legge 398/91 - Comunicazione opzione regime agevolato – Visto quanto previsto dalla legge 398/91 in materia di comunicazione dell'opzione alla SIAE ed alla Agenzia Delle Entrate, al fine di poter usufruire del regime fiscale agevolato, si vuole ribadire l'obbligo di invio della suddetta opzione tramite raccomandata A/R al competente ufficio della SIAE e barrando il Quadro VO (della dichiarazione IVA). La stessa opzione ha validità quinquennale.

La mancata comunicazione nei modi suindicati, pur non avendo quale diretta conseguenza il disconoscimento dei benefici fiscali compresa l'esenzione della tenuta dei libri contabili previsti per i regimi ordinari, qualora vi sia un comportamento concludente nei modi di assolvimento delle imposte e di tenuta dei libri contabili e sociali obbligatori, comporta una sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997.

Si invitano le Società titolari di P.IVA a rivolgersi ai competenti uffici della SIAE e/o consultare i propri consulenti.

Con la Circolare 18/E/18 l'amministrazione finanziaria ha chiarito che, facendo riferimento al comma 3 dell'art. 2 del DPR n. 442 del 1997, resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni anche per quanto riguarda la comunicazione indirizzata alla SIAE. L'Agenzia rende noto che la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame ma ciò non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997.

Si vuole ribadire altresì l'obbligo di tenuta del **Registro dei Corrispettivi per Associazioni Sportive Dilettantistiche**, prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997.

Il Presidente
(Stefano Dessì)